



AVVOCATO
FELICE GABRIELE
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Magistrature Superiori

Via Strada Statale 88, nr. 81 | 84084 Fisciano (SA)
Tel./Fax: 089 952219 Cell.: 349 6822089
Pec: avvfelicegabriele@pec.ordineforense.salerno.it

ECC.MO T.A.R. PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER: la sig.ra **GIANNINI NICOLETTA**, nata ad Oliveto Citra (SA) il 17/08/1980 e residente in Colliano (SA) alla via Monte di Pruno, 34 (C.F. **GNNNLT80M57G039S**), rappresentata e difesa dall'avv. Felice Gabriele (C.F. GBRFLC75P12H703T), giusta procura speciale in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fisciano (SA), cap. 84084, alla Via Strada Statale 88, n. 81, PEC avvfelicegabriele@pec.ordineforense.salerno.it

-Ricorrente

CONTRO

- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t.;
 - **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, Dipartimento per la Funzione Pubblica, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 116, Roma;
 - **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, con sede in Viale Marx 15, Roma;
 - **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., con sede in Viale Marx 15, Roma;
- in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata alla via dei Portoghesi n.12;

-Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

MARANO Fabrizio, nato a Salerno il 21/03/1973 - C.F. MRNFRZ73C21H703V, posta elettronica certificata avvfabriziomarano@pec.ordineforense.salerno.it;

-Controinteressato

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, nei limiti dell'interesse della ricorrente,

- del provvedimento del 21/07/2022 relativo all'attribuzione del punteggio della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di

settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio di 21,00, inferiore a quello effettivamente spettante di 22,125;

- Della graduatoria del predetto concorso, profilo operatore di data entry, area seconda, fascia economica F1 per il Distretto di Corte di Appello di Salerno, pubblicata in data 23/09/2022, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente l'erroneo punteggio complessivo (compresi i titoli) di 21,50, invece dell'esatto punteggio effettivamente spettante di 22,625;

- Di ogni altro atto provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso; di tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte qua, di tutti gli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati in posizione compresa tra 21,5 punti e 22,625 punti, nonché di tutti i contratti di lavoro eventualmente stipulati dagli stessi nelle more del giudizio;

Nonché

per l'adozione di opportune misure per la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna ricorrente nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante;

FATTO

1) La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (GU n.26 del 01-04-2022), con il profilo di operatore di data entry, area seconda, fascia economica F1 per il Distretto di Corte di Appello di Salerno;

2) La signora Giannini ha superato la prova selettiva del predetto concorso riportando il punteggio di 21,00, sufficiente a superare la prova scritta, quest'ultima regolata dall'art. 7 del bando e consistente "*in un test di quaranta quesiti a risposta multipla*", con la precisazione che "*Il*

test deve essere risolto nell'arco di sessanta minuti. Il punteggio massimo attribuibile al test è di trenta punti"; il tutto con la previsione di 0,75 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni mancata risposta e -0,375 punti per ogni risposta errata;

3) La medesima ricorrente è stata quindi inserita nella graduatoria pubblicata in data 23/09/2022 al n. 102 con il punteggio di 21,50 (dato dalla somma tra il punteggio della prova e quello derivante dai titoli posseduti), in qualità di idonea;

4) Con pec del 26/09/2022 la signora Giannini, per il tramite dello scrivente, ha proposto istanza in autotutela volta all'attribuzione del punteggio effettivamente spettante pari a 22,625 (di cui 0,5 per titoli), istanza rimasta però inevasa, per cui il punteggio attribuito è da intendersi tuttora errato.

* * * * *

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 71, 72, 73 E 138 DELLA COSTITUZIONE E DI NORME TECNICHE.

1. Il questionario somministrato alla sig.ra Giannini Nicoletta, oggetto della prova selettiva, al n. 15 conteneva un quiz in cui tutte e tre le risposte proposte erano errate.

In particolare si censura la formulazione del quesito n. 15 (*"Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale ? 1° Tre; 2° Cinque; 3° Quattro"*). Nella fattispecie, al quesito n. 15 la ricorrente ha dato risposta "tre", reputata errata dalla commissione, ad avviso della quale la risposta corretta sarebbe "quattro".

Tuttavia, esaminando l'evoluzione dell'art. 138 della Costituzione ci si avvede che le fasi in cui si articola il procedimento sono addirittura 6, risposta non contemplata dalla domanda n. 15.

Il tutto, come riconosciuto dalla giurisprudenza del TAR LAZIO SEZ. ROMA nella sentenza n. 12043/2022, resa all'esito di un ricorso avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di un candidato, del mancato superamento del medesimo concorso cui ha partecipato la ricorrente,

proprio per effetto dell'errore di formulazione del medesimo quesito (TAR Lazio – Sez. Roma – Sez. IV sent. N. 12043/2022 – Presidente Politi – Est. Fanizza) che conteneva tutte le risposte errate.

Difatti la risposta ritenuta esatta dalla commissione (*"quattro"*) tale non è, per ragioni anche strettamente testuali. A parte l'obbligo di ricomprendere nel conteggio la fase dell'iniziativa, la disciplina di cui all'art. 138 della Costituzione contempla: *"due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi"*, distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l'indizione (eventuale) del referendum (*"quando (...) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali"*); mentre – specifica l'ultimo comma – *"non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti"*); la promulgazione; la pubblicazione. Quindi, secondo una lettura più rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei.

Ne deriva che nessuna delle alternative fornite dal quesito somministrato (tre, quattro o cinque fasi) era corretta.

La risposta data dalla candidata al predetto quesito veniva quindi ingiustamente considerata errata, per cui non le veniva riconosciuto, per tale domanda, il punteggio di 0,75, bensì quello negativo di -0,375;

Vista l'erroneità del quesito e delle risposte predisposte dalla P.A., dal punteggio riportato dalla ricorrente va perciò eliminata la penalità **(-0,375 punti)** e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta **(+0,75 punti)**.

Il che determina l'incremento del punteggio della ricorrente a 22,125, cui va ancora aggiunto un punteggio di 0,5 riconosciute per i titoli posseduti, per un totale di 22,625 e con **conseguente spostamento della ricorrente dalla posizione n. 102 alla posizione n. 90 della graduatoria** (tra Campanile Noemi con punti 22,75 e Santoriello Angela Maria Rosaria con punti 22,5), avendo la sig.ra Giannini raggiunto appunto il punteggio di 22,625.

Ove occorra,

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 41 C.P.A.

Ill.mo Sig. Presidente, considerato il numero dei soggetti presenti nella graduatoria sia vincitori che idonei, tutti ad avviso di questa difesa aventi la qualità di controinteressati rispetto al presente ricorso, e considerata altresì la circostanza che i dati di tutti tali soggetti (ad eccezione del dott. MARANO Fabrizio, la cui pec è stata rinvenuta per una mera causalità), necessari per reperire i luoghi della notificazione, sono assolutamente ignoti e non conoscibili per la ricorrente, si fa istanza affinché la Ill.ma S.V. voglia, nel caso in cui occorra, autorizzare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm.

IN VIA ISTRUTTORIA

si chiede che, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs n. 104/2010, l'Amministrazione depositi i Provvedimenti impugnati, nonché gli atti ed i documenti in base ai quali gli stessi sono stati emanati, nonché quelli in essi citati, e che in mancanza il Presidente, ovvero un Magistrato da lui delegato, ne ordini l'esibizione ai sensi dell'art. 65 del medesimo C.P.A..

P.Q.M.

Si conclude affinché codesto Ecc.mo T.A.R., in accoglimento del ricorso, voglia disporre l'annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in una con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi e per l'effetto, eliminata la penalità (- 0,375 punti) e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta (+0,75 punti), determinare l'incremento del punteggio della ricorrente a 22,625, con conseguente spostamento della ricorrente alla posizione n. 90 nella graduatoria impugnata.

Con vittoria di spese e compensi e restituzione del contributo unificato.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si dichiara, altresì, di voler ricevere le comunicazioni di Segreteria al proprio numero di fax 089/952219, oppure all'indirizzo di P.E.C.: avvfelicegabriele@pec.ordineforense.salerno.it

Fisciano (SA), 18 ottobre 2022

(Avv. Felice Gabriele)